

## La recensione

*a cura di Cesare Vaccà*

### *Turismo. Diritto e diritti*

Lidianna Degrassi e Vincenzo Franceschelli, Giuffrè Editore, 2010

Radicate cesure elevano barriere non solo fra le differenti discipline scientifiche, ma anche - nell'ambito di uno stesso settore - fra singole materie. A causa di queste compartimentazioni, di norma funzionali alle sole dinamiche accademiche, sono molto scarse le pubblicazioni interdisciplinari.

Per questo è da accogliere positivamente un volume dedicato a tutto campo al turismo, che spazia, da un lato, dall'ordinamento pubblicistico alla disciplina dei singoli rapporti contrattuali, dall'altro, dalla strategia alla statistica sociale, quest'ultima relativa ai movimenti turistici.

I curatori hanno organizzato un gruppo di studiosi, che ha approfondito la materia turistica in ogni sua piega, riunendo così in un'unica opera l'organica trattazione che, specie sul versante istituzionale, presenta non pochi elementi di complessità.

Il contesto normativo che disciplina la "materia turistica" è, sul piano pubblicistico, molto intricato. La riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, ha profondamente inciso sulla disciplina del turismo, trasferendo la competenza legislativa concorrente Stato-Regioni alla competenza residuale delle sole Regioni.

Tuttavia, poco prima della revisione costituzionale, questa materia era stata oggetto di una nuova Legge quadro, la n. 135 del 29 marzo 2001, in sostituzione della precedente, la n. 217 del 17 maggio 1983, che ha redefinito i rapporti fra la legislazione statuale e quella regionale. Nel novelato art. 117 della Costituzione non figurano, però, il turismo e l'industria alberghiera né fra le materie di legislazione esclusiva dello Stato, né fra quelle di legislazione concorrente Stato-Regioni.

La legge quadro del 2001, sostanzialmente riposta sul principio di sussidiarietà della legislazione locale rispetto a quella centrale, è sopravvissuta più volte al vaglio della Corte costituzionale (Sentenze 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197; 24 febbraio-11 marzo 2009, n. 76/2009; 5 marzo-16 marzo 2007, n. 88; 17 maggio-1 giugno 2006, n. 214). È stato, infatti, ritenuto che interessi generali non frazionabili debbano continuare a essere competenza regionale e, pertanto, la legge statale debba «attribuire funzioni legislative al livello centrale e regolarne l'esercizio in ragione della rilevanza del turismo per l'economia del Paese, che impone un momento di sintesi, almeno nell'attività promozio-

*nale dell'offerta turistica delle diverse Regioni*" (sentenza n. 214 del 2006).

In questa direzione, del resto, è orientato il D.P.C.M. 13 settembre 2002 (Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico), ispirato a un modello di *multilevel governance*, volto a contemperare le ragioni delle differenziazioni con quelle dell'unitarietà, dalle quali anche una materia di competenza regionale non può, quindi, prescindere.

In definitiva, però, come è accaduto anche nel comparto del commercio al dettaglio ed evidenziato in questa rivista da Luca Pellegrini (n. 3/2009), lo sviluppo della legislazione regionale porta con sé il paradosso dell'esperata localizzazione delle regole, a fronte delle globali istanze all'armonizzazione, e ciò sebbene sia esplicitamente affermata l'esigenza (art. 2, terzo comma della legge quadro del 2001) «*di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche*».

Nell'opera in esame, all'ampia trattazione del ruolo degli enti locali nella disciplina e nella promozione delle attività turistiche fa riscontro sul versante privatistico quella degli attori e delle singole figure contrattuali. Fra i primi, in particolare, l'agente di viaggio, trasformatosi nel tempo da mandatario professionale che organizzava i viaggi in funzione dei desideri di facoltosi clienti a mero rivenditore di "pacchetti" organizzati dai tour operator; fra le seconde, invece, la riscoperta - sotto differenti forme - del

turismo stanziale, che un termine ormai desueto definiva "villeggiatura", i cui tratti sono oggi, almeno in parte, riscontrabili nell'agriturismo, nel bed and breakfast, nelle esperienze di "ospitalità diffusa".

La tutela del consumatore, o meglio, del "cittadino-turista", impone forme di salvaguardia specie in relazione a questi rapporti che si instaurano con soggetti privati, in massima parte ignorati nei loro profili contrattuali da una (alluvionale) regolazione regionale dedicata ai soli aspetti pubblicistici, lasciando così gli ospiti privi di adeguate garanzie, a differenza di quanto avviene nei confronti di un operatore professionale.

Su di un piano diverso, un elemento innovativo è rappresentato dalla crescente sensibilità verso forme di "turismo sostenibile", compatibili con l'ambiente e tali da non compromettere i luoghi e il rapporto fra questi e i loro abitanti, principi formulati sin nel 1987 dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo nel suo rapporto *Our Common Future*, noto come "Relazione Brundtland" e ripresi, del resto, dalla Lettera Enciclica *Caritas in veritate* (2009), ove è rimarcato, fra l'altro, (par. 61) che «*la situazione attuale offre singolari opportunità perché gli aspetti economici dello sviluppo, ossia i flussi di denaro e la nascita in sede locale di esperienze imprenditoriali significative, arrivino a combinarsi con quelli culturali, primo fra tutti l'aspetto educativo [...] un turismo di questo genere va incrementato, grazie anche ad un più stretto collegamento con le esperienze di cooperazione internazionale e di imprenditoria per lo sviluppo*».